

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 37 COMMA 2, D.LGS. 81/08

CONTENUTI

"Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori": l'accordo disciplina ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori. L'organizzazione della formazione dovrà rispettare alcuni requisiti, tra i quali:

- la presenza di un soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il datore di lavoro;
- la presenza di un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente stesso;
- la tenuta di un registro dei presenti;
- l'obbligo di frequenza pari al 90% delle ore previste;
- la definizione dei contenuti tenendo presente: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché contrattuale. In particolare, nei confronti degli stranieri i corsi dovranno essere svolti previa comprensione e conoscenza della lingua.



PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI

I lavoratori saranno soggetti ad un percorso formativo, di fatto conforme ai contenuti previsti nell'art. 37, costituito da due moduli:

- 1 - Modulo di "formazione generale", di durata non inferiore a 4 ore, il quale tratterà contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- 2 - Modulo di "formazione specifica", sui rischi presenti in azienda, sulle procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza, di durata variabile da 4 a 12 ore in relazione ai rischi riferiti alla mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell'azienda (in modo analogo a quanto previsto per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP).

Tale formazione è da considerarsi "di base": a questa dovrà aggiungersi la formazione "specificata" per i rischi normati dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. 81/08 (tra cui anche la formazione per l'uso di attrezzature particolari, quali ad esempio il carrello elevatore, gli apparecchi di sollevamento, etc.). Analogamente, l'addestramento è da considerarsi "aggiuntivo" ai percorsi formativi individuati dall'accordo.

Aspetto da evidenziare: nei percorsi formativi sulla sicurezza per i lavoratori non è previsto nell'accordo la necessità di una verifica finale di apprendimento.